



della Direzione Generale, con il beneficio della conservazione dell'impiego fino al 60. anno di età -

La causa ha avuto alterne vicende -

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto l'esistenza di un diretto rapporto di lavoro tra la Poggioli e l'G.N.F., rapporto peraltro regolabile dalla legge sull'impiego privato.

La Corte d'Appello di Napoli, su gravame della Poggioli, in accoglimento dell'appello incidentale dell'G.N.F., ha riformato la sentenza del Tribunale statuendo che la Poggioli stessa non aveva mai cessato di far parte del personale dipendente dall'Agenzia Generale di Napoli.

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli la Poggioli ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, ritenendo la sentenza impugnata viziosa da errori di diritto sul punto dell'affermata esigenza di atti formali dell'G.N.F. per la costituzione di un